

Questioni di DIRITTO – punto 21 – da pagina 115 a pagina 117 : estratto

21. La posizione di Cafueri ed il ruolo del RSPP

Per Cafueri **la posizione di garanzia deriva, al di là dell'assenza della formale qualifica di dirigente, dall'ampiezza delle funzioni e dei poteri all'interno dello stabilimento torinese.**

Il Cafueri era inoltre e soprattutto RSPP e tale ruolo contribuisce in modo prioritario a fondare la sua responsabilità concorrente nei reati. Si è visto, infatti, che in tale veste predispose i documenti di valutazione del rischio che trascurarono il pericolo di flash fire e le pertinenti istruzioni ai lavoratori.

La difesa contesta che egli avesse un ruolo di garante in tale qualità, ma la pronuncia rammenta la **consolidata giurisprudenza che ravvisa la responsabilità anche in capo a questa figura qualora si accerti che la mancata adozione di una misura precauzionale da parte del Datore di Lavoro è il frutto dell'omissione colposa di un suo compito professionale.**

Il tema impone di prendere in esame tale peculiare figura istituzionale del sistema prevenzionistico che, insieme al Medico Competente, svolge un importante ruolo di collaborazione con il Datore di Lavoro.

Il Servizio, ora previsto dagli artt. 31 e ss. del T.U., deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali adeguati ai bisogni dell'organizzazione; ed ha rilevanti compiti, che consistono nell'individuazione e valutazione dei rischi, nonché nel proporre le misure preventive e protettive di cui all'art. 28.

Questa figura svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze.

Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere alla ricorrente domanda se i componenti dell'organo possano assumere la veste di garante.

Si è tratto argomento negativo dal fatto che tali soggetti non sono destinatari in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolgono un ruolo non operativo ma di mera consulenza.

L'argomento non è tuttavia decisivo.

In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di ruolo gestionale, decisionale, **e svolge solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro.**

L'assenza di sanzioni penali, tuttavia, non è risolutiva per escludere il ruolo di garante. **Ciò che importa è che i componenti del SPP siano destinatari di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, essi assumano l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste.**

D'altra parte, il ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro.

La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il Datore di Lavoro di **un rischio la cui conoscenza dev'essere da competenze specialistiche.**

In situazioni del genere pare ragionevole pensare di attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di una condotta colposa, la responsabilità dell'evento ai soggetti di cui parliamo.

Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica.

Dal principio enunciato emerge la sicura riferibilità del ruolo di garante in capo al Cafueri (RSPP); **e l'obbligo conseguente di svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma essenziali per la sicurezza.**